

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

[NOTA: LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE RILASCIATA (i) DA UNA BANCA AUTORIZZATA AD OPERARE IN ITALIA, ISCRITTA NELL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA, O (ii) DA UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA ISCRITTA AL RUI (REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI), CON SEDE IN ITALIA, O IN ALTRO STATO MEMBRO, ED AMMESSA AD OPERARE IN ITALIA, ESCLUSIVAMENTE IN REGIME DI STABILIMENTO QUALORA L'IMPORTO GARANTITO FOSSE SUPERIORE AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).

LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE FORMATA DIRETTAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO, ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO O ASSICURATIVO E CORREDATA DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA, RESA DA UN NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ART. 25, CO. 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II..

IL TESTO DELLA GARANZIA EMESSA DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO.]

Nostra [Fideiussione / Polizza fideiussoria] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a garanzia del finanziamento agevolato concesso alla società [•] ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 9 giugno 2015, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989) – Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] – Contratto di finanziamento in data [•] a rogito Notaio [•] di [•], Repertorio [•] - Raccolta [•].

Spett.le

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

Premesso che:

- a) l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità "**Invitalia**"), riveste il ruolo di "Soggetto gestore" delle agevolazioni di cui all'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), al D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 9 giugno 2015, e al D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989);
- b) "Invitalia", nella suddetta qualità di "Soggetto gestore", all'esito della valutazione istruttoria condotta con riferimento alla relativa domanda presentata dalla società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [interamente versato / versato per Euro •], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•] (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), ha deliberato, in data [•], di

ammettere il “Contraente” alle agevolazioni di cui al D.M. 9 giugno 2015, ricorrendo pertanto al regime di aiuto di cui al D.L. n. 120/1989, convertito in L. n. 181/1989;

- c) in attuazione della suddetta delibera di ammissione alle agevolazioni è stato stipulato, tra l’altro, tra “Invitalia” e il “Contraente”, con atto a rogito in data [•] del Notaio [•] di [•], Repertorio [•] – Raccolta [•], un “*Contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015, e del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181*” (in seguito indicato per brevità “**Contratto di Finanziamento**”), in virtù e per effetto del quale “Invitalia” ha concesso al “Contraente”, ai termini ed alle condizioni ivi indicate, un finanziamento agevolato fino all’importo massimo di Euro [• (•)], all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma degli investimenti[*del progetto per l’innovazione dell’organizzazione*][**NOTA: PARTE EVENTUALE, DA ELIMINARE LADDOVE L’INTERVENTO FINANZIATO NON CONTEMPLI ANCHE UN “PROGETTO PER L’INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE”**] e del connesso programma occupazionale individuati nel medesimo “Contratto di Finanziamento”;
- d) la concessione e la revoca delle agevolazioni sono disciplinate nei relativi contratti concessori delle agevolazioni stesse e, laddove non previsto, da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. 9 giugno 2015, la Circolare 6 agosto 2015, n. 59282, emanata, ai sensi dell’art. 6, co. 6 del D.M. 9 giugno 2015, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (in seguito indicato per brevità “**MiSE-DGIAI**”), gli ulteriori atti, provvedimenti e circolari indicati nei medesimi contratti, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative;
- e) il paragrafo 7.9 della Circolare del MiSE-DGIAI n. 59282/2015 prevede che: (i) il finanziamento agevolato concesso ai sensi del D.M. 9 giugno 2015 deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente su beni agevolati facenti parte del programma di investimento, e che il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento; (ii) qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l’ipoteca in quanto l’acquisto dell’immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di “Invitalia”, di importo pari alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione, redatta utilizzando apposito schema reso disponibile dalla stessa “Invitalia”;
- f) il programma di investimento agevolato, individuato nel “Contratto di Finanziamento”, prevede opere di ristrutturazione per l’importo di Euro [• (•)];
- g) la [“*Banca*” [•] / “*Società di assicurazione*” [•]], a fronte della relativa richiesta presentata dal “Contraente”, intende rilasciare la presente garanzia a favore di “Invitalia”, per l’importo di Euro [• (•)], corrispondente alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti finanziati, a garanzia delle obbligazioni assunte dal “Contraente” ai sensi del “Contratto di Finanziamento” relativamente alla restituzione del capitale mutuato;

- h) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.;
- i) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad "Invitalia", in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- j) la [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]] ha sempre onorato i propri impegni con "Invitalia";
- k) ai fini dell'emissione della presente garanzia, la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] dichiara di ben conoscere, in particolare, il "Contratto di Finanziamento" per averne ricevuto copia e preso visione;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [all'Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la "Società"),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

- [•], nato/a a [•], il [•];
- [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della "Società",

dichiara di costituirsi con il presente atto, alle condizioni che seguono, fideiussore a favore di "Invitalia" e nell'interesse del "Contraente" a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal "Contraente" con il "Contratto di Finanziamento" relativamente alla restituzione del capitale mutuato, fino alla concorrenza dell'importo di Euro [•] (Euro [•]), corrispondente alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti finanziati, (in seguito indicato per brevità "Importo Garantito").

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad "Invitalia" l'adempimento delle obbligazioni assunte dal "Contraente" con il "Contratto di Finanziamento" relativamente alla restituzione del capitale mutuato fino alla concorrenza dell'"Importo Garantito".

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di "Invitalia", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del “Contraente” e/o della “Società”, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia”, che, una volta decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvenuto rimborso di una parte della quota capitale del finanziamento almeno pari all’“Importo Garantito”, e laddove non sussistano cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvederà alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca, di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETÀ”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA “SOCIETÀ”

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

LA “SOCIETÀ”

[Autentica digitale notarile]